

Un provvedimento dell'Ivass attua la legge contro la discriminazione delle persone guarite

L'oblio oncologico è assoluto

Le assicurazioni non possono acquisire notizie sui clienti

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Oblivio oncologico assoluto: le compagnie di assicurazione non possono acquisire, né dal cliente né da qualunque altra fonte, notizie sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell'assicurato e anche sullo stato di salute dei suoi familiari. E quanto prevede il provvedimento n. 169 del 15/1/2026 dell'Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), che attua l'articolo 2, comma 7, della legge 193/2023, relativa alla tutela da discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche.

La legge del 2023 ha vietato ad assicurazioni, banche, datori di lavoro, autorità pubbliche di discriminare le persone già affette da tumore e guarite (cioè con nessuna recidiva decorsi 10 o 5 anni, a seconda della patologia, dall'ultimo trattamento): i soggetti obbligati non devono raccogliere infor-

mazioni e se le hanno non devono usarle, devono informare gli interessati sui loro diritti e devono cancellare le notizie detenute una volta maturato il termine dell'oblio oncologico.

Tutti questi adempimenti descritti in generale dalla legge necessitano di regole operative. L'articolo 2, comma 7, della legge citata ha incaricato l'Ivass di stabilire le modalità attuative per il settore assicurativo. In esecuzione, l'Ivass ha approvato il provvedimento n. 169/2026, che modifica i regolamenti n. 40/2018 (distribuzione assicurativa) e n. 41/2018 (informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti

assicurativi).

Adempiendo al mandato legislativo di predisporre modelli, al provvedimento in esame sono allegati i modelli revisionati con le informazioni sull'oblio oncologico per i prodotti assicurativi e per i prodotti d'investimento assicurativi e anche i modelli di documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita, multirischi, d'investimento assicurativi e danni.

Le imprese di assicurazione e gli intermediari devono adeguarsi alle nuove disposizioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Quanto agli adempimenti, l'articolo del provvedimento chiarisce che le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite né dal cliente, né da qualunque altra fonte, ritenendo, ad esempio, preclusa l'acquisizione di informazioni sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell'assicurato e anche sullo stato di salute dei suoi familiari.

Per effetto delle nuove disposizioni, al momento della stipulazione di un contratto di assicurazione, i distributori devono fornire l'informativa sul diritto all'oblio oncologico, adempimento da ripetere in sede di rinnovo nei casi in cui l'informativa non sia stata precedentemente fornita o siano richiesti nuovamente dati sanitari.

Pertanto, precisano le nuove norme, se le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse sono già state acquisite, non possono essere utilizzate né in fase precontrattuale per determinare le condizioni (ad esem-

pio, limitazioni o esclusioni, entità del premio e così via), né in corso di esecuzione del contratto ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità (ad esempio, per eccipere la validità del rapporto o stabilire l'entità della prestazione assicurata).

Una disposizione ad hoc riguarda l'obbligo dei distributori di prodotti assicurativi di cancellare le informazioni possedute sulla patologia oncologica pregressa, entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico: i distributori devono garantire che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea. Si aggiunge, inoltre, che la certificazione sull'oblio oncologico deve essere conservata per dieci anni dalla sua ricezione.

Al riguardo si segnala che per il certificato l'interessato può rivolgersi al proprio medico di famiglia, come previsto decreto del ministro della salute del 5 luglio 2024.

Si segnala, infine, che l'Ivass esclude dalle nuove regole i prodotti R.C. auto, per i quali il dato sulla malattia oncologica risulta irrilevante.



Peso: 40%



Rc auto esclusa dalle regole



Peso: 40%